

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo n. 175)

Con la legge 8 marzo 2019 n. 20 (“*Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*”), il Governo è stato delegato ad emanare **decreti legislativi integrativi e correttivi** della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (in G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019 – S.O. n. 6), in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155.

Più in particolare, l'articolo 1 della legge n. 20 del 2019 stabilisce che “*Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155¹, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi*”.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, originariamente prevista per il 15 agosto 2020², è attualmente fissata per il **1° settembre 2021**, per effetto del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (in G.U. n. 94 del 8 aprile 2020), recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, convertito in legge 5 giugno 2020 n. 40 (in G.U. n. 143 del 6 giugno 2020).

In particolare, l'articolo 5 (“*Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*”) del d.l. n. 23 del 2019 stabilisce che “*All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2»*”.

In base al citato comma 2, non oggetto di modifiche, dell'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, “*Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto*” e quindi sono in vigore dal **16 marzo 2019**.

Il rinvio dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (al 1° settembre 2021) ha ulteriormente dilatato in misura notevole lo iato temporale (già in origine previsto) tra l'entrata in vigore delle sopra citate norme del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (in vigore dal 16 marzo 2019) e quelle di prossima (e non immediata) entrata in vigore (al momento fissata per il 1° settembre 2021).

Il che ha creato (e crea tuttora) notevoli difficoltà per le imprese e per gli operatori del settore ed ha suscitato aspre critiche, segnalate anche alla pubblica opinione e icasticamente compendiate nell'espressione “*Il rinvio del Codice della crisi lascia orfane le parti in vigore*”³.

Appare quindi necessario promulgare urgentemente le opportune misure “integrative e correttive” sulle norme già in vigore e, successivamente (ma pur sempre nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 20 del 2019 e con le modalità ivi disciplinate), sulle restanti disposizioni destinate ad entrare in vigore il 1° settembre 2021.

¹ Tale disposizione così recita: “*I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente*”.

² Ossia decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in G.U., pubblicazione avvenuta il 14 febbraio 2019.

³ Così *Il Sole – 24 Ore* del 8 giugno 2020, pag. 20.

Per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi, l'articolo 1 della legge n. 20 del 2019 concede al Governo due anni, da calcolare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale.

Poiché l'unico decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega principale è il decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è stata differita dalle citate disposizioni al 1° settembre 2021, il termine finale per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi è dunque fissato al 1° settembre 2023.

Con riguardo ai **principi e ai criteri direttivi**, a cui il Governo dovrà attenersi, nonché alla **procedura di adozione** dei decreti integrativi e correttivi, l'articolo 1 della legge n. 20 specifica che sono quelli già fissati (dalla legge n.155 del 2017) per l'esercizio della delega principale.

Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega n. 155 del 2017, a cui dovranno attenersi anche i decreti integrativi e correttivi si ricordano:

- il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come *dominus* della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
- l'introduzione di una fase preventiva di "allerta", finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
- la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
- la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento;
- il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie;
- le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
- il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Per le espone ragioni di priorità e di urgenza, oltre che per il ridottissimo margine di tempo assegnato con lettera del 16 c.m. per il rilascio di un contributo scritto sul vasto e complesso articolato che va ad integrare e correggere l'intero corpo normativo del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, in questo documento si prenderanno in esame esclusivamente le disposizioni atte ad incidere sulle norme del citato decreto legislativo già in vigore e/o di più prossima entrata in vigore, con riserva di eventuali integrazioni - ove richieste - in prosieguo nei diversi e più ampi prefiggendi termini. Con espressa richiesta di audizione nel prosieguo dell'iter di approvazione.

Nell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare in esame (atto n. 175 - Camera dei deputati), intitolato "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n 155»", le disposizioni che riguardano le norme del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 già in vigore (o di prossima entrata in vigore) sono contenute negli articoli sotto riportati, in relazione ai quali si formulano le relative osservazioni e proposte.

Testo atto n. 175	Osservazioni e proposte
<p style="text-align: center;">Art. 37 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)</p> <p>1. All'articolo 356, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b),</p>	

c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato."

2. All'articolo 357, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;"

3. all'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo la parola "personale", è aggiunta la seguente: ", efficiente";

b) alla lettera c), le parole "e di turnazione" sono soppresse e, dopo le parole "nell'assegnazione degli incarichi,", sono aggiunte le seguenti: "tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente,".

All'articolo 357, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera b) del comma 1

Commento

La proposta tende ad emendare una omissione di carattere formale.

b) alla lettera c), le parole "e di turnazione" sono sostituite con quelle "e di rotazione" e, dopo le parole "nell'assegnazione degli incarichi.", sono aggiunte le seguenti: "anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente,".

Commento

Le proposte tendono ad allineare l'intervento integrativo e correttivo con la disposizione di carattere generale e di principio contenuta nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, secondo cui "Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da essa nominati devono

	<p><i>essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza".</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 (Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari)</p> <p>1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri."</p> <p>2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori."</p> <p>3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione."</p> <p>4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479."</p>	<p>Commento In relazione all'intervento integrativo e correttivo in esame - che incide direttamente su disposizioni del codice civile modificate dall'articolo 377 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e non su detto articolo 377 - va valutato il fatto, con riferimento all'articolo 2475 del codice civile, che il citato articolo 377 ha introdotto un 6° comma ("Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381") che è già in vigore dal 16 marzo 2019 e che non è toccato dall'articolo 40, per cui va valutata l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere transitorio o di prima applicazione.</p>

L'articolo 41 dell'atto n. 175 - Camera dei deputati tratta una materia la cui entrata in vigore è attualmente prevista per il 15 febbraio 2021, per effetto del decreto c.d. milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020 n. 8), che ha differito al 15 febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione della crisi (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019) per le società c.d. "sotto soglia".

Testo atto n. 175	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 41 (Disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del</p>	<p>Commento L'intervento integrativo e correttivo non tiene in</p>

<p>decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)</p> <p>1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</p>	<p>considerazione il fatto che l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è attualmente prevista in via generale per il 1° settembre 2021 (per effetto del come meglio precisato in premessa), disponendo l'operatività degli obblighi di segnalazione in data (15 febbraio 2021) antecedente all'entrata in vigore del codice. Per giunta in controtendenza all'intento di prevedere un graduale avvio del sistema delle segnalazioni, esonerandone, in una fase iniziale, le imprese minori, quali quelle qui considerate.</p>
---	--

Roma, 19 giugno 2020

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LA COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Avv. Arturo PARDI
Avv. Alessandro PATELLI
Avv. Emmanuele VIRGINTINO